



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto:	"Progettazione e realizzazione di un impianto Agro-fotovoltaico denominato FV-SETTEFARINE EN64c della potenza di 3.000 kW e di tutte le opere connesse, nel Comune di Gela (CL), Contrada Settefarine, distinto al catasto terreni al Foglio 76 particella 82".
Proponente:	EDERA SOL SRL
ID Proc.:	CL_007_IF00025
Cod. Proc.	797

Verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 13/10/2023
Ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi Conclusiva del 19/07/2023

L'anno **2023**, il giorno **13 del mese di Ottobre** alle ore **10:47** si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, la riunione della ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento, con nota prot. DRA n. 72868 del 04/10/2023, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 19095 del 09/04/2020 presentata dal Sig. Giancarlo Michele, nella qualità di legale rappresentante (oggi Sig. Gianpiero Gugliotta) della Società EDERA SOL S.r.l. (P.IVA 10416020963) per il progetto in oggetto.

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi il Dott. Antonio Patella, Dirigente del Servizio 1 DRA. Partecipa ai lavori la Dott. Maria Elena Blanco, Funzionario Direttivo del Servizio 1, con la funzione di Segretario Verbalizzante.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonio Patella
Maria Elena Blanco

Dirigente Servizio 1 - DRA
Funzionario Direttivo Servizio 1 – DRA

Per il Proponente:

(giusta delega prot. DRA n.74191 del 09/10/2023)
Ing. Giuseppe Santaromita Villa

in qualità di progettista

Ing. Flavia Bazan	in qualità di progettista
Ing. Roberta Profumo	in qualità di progettista
Arch. Teresa Porrello	in qualità di progettista
Ing. Sofia Brancato	in qualità di progettista
Dott.ssa Aurora Iudice	in qualità di referente progetto
Dott.ssa Paola Palazzolo	in qualità di referente progetto
Dott.ssa Elvira Foti	in qualità di consigliere della società;
Avv. Gioacchino Cassarà	in qualità di legale interno della società;
Avv. Paola Floridia	in qualità di legale interno della società;
Dott.ssa Alessia Pucci di Benisichi	consulente

Per le Amministrazioni/Enti interessati:

Dott. Gaetano la Bella	ASP di Caltanissetta
Dott. Gianfranco Perno	Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 3
 Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 8
 Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 5
 Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 5 (AG –EN – CL)
 Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta
 Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
 Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura
 Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale - Servizio 5 - Demanio trazzurale e usi civici
 Ministero delle Imprese e del Made in Italy
 Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle
 Comando Militare Esercito
 Comando Militare Marittimo Sicilia
 Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M./3^R.A.
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
 Comune di Gela (CL)
 Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta
 A.R.P.A. Sicilia
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta
 E-Distribuzione S.p.A.
 R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
 ENAC
 ENAV
 SNAM Rete Gas S.p.a

Il **Dott. Patella** alle **ore 10:50** essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”, all'art. 19-bis comma 1 che “La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna” e al successivo comma 2 che “Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”.*

Per quanto sopra, chiede ai partecipanti di autorizzare la registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti autorizzano alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: **CL_007_IF00025**.

Tutta la documentazione relativa al procedimento è consultabile sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) [C.P. 797].

Il **Presidente** preliminarmente, richiama i verbali ed i relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc. delle Amministrazioni e degli Enti competenti, in essi contenuti, di cui alla:

- **prima riunione Conferenza di Servizi**, tenutasi in data **20/09/2022**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 68550 del 21/09/2022;
- **seconda riunione Conferenza di Servizi**, tenutasi in data **03/11/2022**, di cui al relativo verbale di 2 pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 80043 del 04/11/2022;
- **Conferenza di Servizi conclusiva, (prima seduta)**, tenutasi in data **11/05/2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 34916 del 16/05/2023;
- **Conferenza di Servizi conclusiva, (seconda seduta)**, tenutasi in data **19/07/2023**, di cui al relativo verbale di pari data, notificato dal Servizio 1 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 56794 del 24/07/2023 nel corso della quale sinteticamente:
 - Si rappresenta che il **Proponente** ha trasmesso:
 - con nota acquisita al prot. DRA 43129 del 09/06/2023 l'esito positivo della verifica di **E-Distribuzione** sul progetto definitivo dell'impianto di produzione alla propria rete (Codice Rintracciabilità 175888301);
 - con nota acquisita al prot. DRA n. 53925 del 13/07/2023 ha trasmesso il Decreto di Autorizzazione Unica, D.D.G. n. 784 del 06/07/2023, reso dal **Dipartimento Regionale dell'Energia** ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii. (che viene Allegato al Verbale).
 - Si da atto della nota trasmessa dalla **Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta**, prot. 4284 del 19/07/2023 (prot. DRA 54266 del 14/07/2023), che "tenuto conto dell'art. 20, comma 8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, integra le condizioni degli aspetti paesaggistici del provvedimento prot. n. 7610 del 02/11/2022 con la prescrizione: *"Non è consentita l'occupazione con pannelli fotovoltaici e/o cabine di trasformazione e/o impianti in genere tranne le opere in sottosuolo nella fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dell'area tutelata di "Castelluccio" ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, giusto D.A. n. 2681 del 10/08/1991. In tale fascia di rispetto dovranno essere realizzati interventi di mitigazione secondo le prescrizioni dettate per la "fascia di mitigazione a verde" in progetto"*;
 - Il **Proponente** alla luce della superiore nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, ha rappresentato di avere la necessità di valutarne i contenuti e l'impatto sull'iniziativa, chiedendo la sospensione dei lavori della Conferenza a data da riaggiornare a seguito delle interlocuzioni che si sarebbero avviate con la Soprintendenza.
 - Il **Presidente** preso atto della suddetta richiesta da parte della Società proponente ha sospeso i lavori della Conferenza a data da destinarsi su esplicita richiesta da parte del Proponente.

Il **Dott. Patella**, in ordine all'odierna Conferenza, comunica che sono pervenute le seguenti note/ pareri:

- nota prot. n. 149432 del 25/07/2023 (prot. DRA n. 58247 del 28/07/2023) con la quale il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha rilasciato per quanto di competenza, il Nulla Osta alla Costruzione subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni contenute nella stessa;

- nota acquisita al prot. DRA n. 68352 del 15/09/2023 con la quale il **Proponente**, “*premesso che in data 19/07/2023 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità audio/video sulla piattaforma skype alla fine della quale i lavori venivano sospesi a data da riaggiornare a seguito delle interlocuzioni che si sarebbero avviate con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ha chiesto la riattivazione del procedimento e la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria*”.

Il **Presidente** invita la Società ad esporre quanto verificato a seguito del parere prot. 4284 del 19/07/2023 della Soprintendenza di Caltanissetta, per cui la stessa Società ha chiesto la sospensione dei lavori della Conferenza del 19/07/2023.

Il **Proponente** con riferimento al parere reso con nota prot. n. 4284 del 19/7/2023 dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, intende rappresentare quanto segue.

In primo luogo, evidenzia come il parere presenta diversi profili di illegittimità che sono oggetto di ricorso, in corsa di notifica, innanzi al TAR competente.

Ferma, dunque, la contestata legittimità del parere, si rileva anche in questa sede che la posizione espressa dalla Soprintendenza avviene in un momento procedurale dove la stessa non è più competente ad esprimere il proprio parere né a fornire ulteriori prescrizioni, in quanto sono stati già adottati dalle rispettive amministrazioni competenti il giudizio positivo di compatibilità ambientale (giusto D.A. n. 93/Gab del 22/03/2023) e l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 387/2003 (giusta D.D.G. n. 784 del 06/07/2023).

Pertanto, nella presente fase procedurale non residua più alcuna competenza della Soprintendenza, dato che si tratta di aree che non interessano beni vincolati, ad intervenire e rendere un nuovo parere che reca ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle inserite nei predetti provvedimenti.

Come espressamente rilevato nelle premesse del presente e dei precedenti verbali, il presente procedimento di PAUR è disciplinato dall'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e dal Decreto interassessoriale 234/Gab/ARTA del 18 agosto 2020, con il quale sono stati definiti le competenze e l'iter procedurale per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR), di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 per le ipotesi in cui nel predetto titolo confluisca l'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

Nel dettaglio, il decreto interassessoriale prevede che la fase della conferenza di servizi si articola in più sedute con diverse competenze e finalità.

Le prime sedute sono dedicate ad acquisire i pareri e tutti gli apporti necessari a Codesto Spett.le DRA per la valutazione di impatto ambientale ed una volta conclusa questa fase viene istruito il giudizio di compatibilità ambientale da parte della Commissione tecnica ed infine adottato il Decreto VIA.

Si svolge poi la conferenza di servizi decisoria per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 387/2003 e per acquisire altre autorizzazioni, ma la decisione è necessariamente assunta sulla base del provvedimento di Via.

In tale contesto normativo e regolamentare, nel caso di progetti che – come quello in esame – non incidono su beni soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, la Soprintendenza è chiamata ad intervenire con il proprio apporto solo nella fase di valutazione di impatto ambientale ed esprimendosi in tale segmento procedimentale, alla luce del chiaro disposto normativo dell'articolo 12 comma 3bis del D.lgs. 387/2003, non dovrà nuovamente esprimersi ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.

Al riguardo, merita rilevarsi come il Legislatore al comma 3bis della disposizione appena menzionata abbia precisato che “3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Per effetto della novella normativa, è stato chiarito che una volta che il Ministero della Cultura, in Sicilia le Soprintendenze, partecipano al procedimento ambientale, non possono esprimersi nuovamente nel corso del procedimento unico per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Nel presente procedimento, peraltro, la Soprintendenza ha rilasciato il proprio parere nel corso della CdS istruttoria che, come sopra rassegnato, è la sede deputata a raccogliere tutti gli apporti, pareri e contributi ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale.

Sulla scorta della decisione della VIA e dei pareri acquisiti nella penultima seduta della CdS, poi, il Dipartimento Energia ha adottato l'autorizzazione unica.

La Soprintendenza con il parere reso in data 19 luglio 2023 intenderebbe integrare il parere reso nel novembre 2022 e ciò senza considerare che sono stati già adottati il Decreto di VIA e di AU sulla scorta di un precedente

parere reso dalla medesima Soprintendenza, in tal modo stravolgendo le risultanze dell'istruttoria e dell'effetto provvedimentale dei decreti adottati dai Dipartimenti competenti.

Si osserva come tale *modus operandi* si ponga in palese contrasto con la scansione temporale e procedurale delineata in sede regionale dal D.A. 234/2020, ove il PAUR è chiaramente configurato come un provvedimento a formazione progressiva in relazione al quale vi è una fase istruttoria per l'emissione del Decreto VIA e poi una fase decisoria per l'AU e le altre eventuali autorizzazioni.

Gli apporti acquisiti nel corso del procedimento e sulla base dei quali è stata emessa la VIA chiaramente si consolidano con l'emissione del relativo decreto e non possono essere più soggetti a "modifiche" nella fase conclusiva.

Diversamente, sarebbe irragionevole richiedere all'autorità ambientale di adottare il provvedimento di VIA prima della Conferenza di servizi decisoria se in tale sede ci fosse spazio anche per le amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA di esprimersi nuovamente e finanche diversamente sul progetto incidendo sul giudizio ambientale già formalizzato in un decreto.

Pertanto, si chiede alla Amministrazione procedente di prendere atto che il parere della Soprintendenza è tardivo in quanto intervenuto a seguito della formale adozione del provvedimento di VIA e di AU e, dunque, non farà parte del titolo autorizzativo. Peraltro, il parere in questione, essendo stato soltanto depositato dalla Soprintendenza all'interno del portale telematico in data 19 luglio 2023 e non reso all'interno della Conferenza di Servizi, così come prescritto dall'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sia palesemente illegittimo e come tale non se ne possa assolutamente tenere conto ai fini dell'adozione del PAUR, essendo stato per l'appunto reso al di fuori del corretto modulo procedimentale.

Ed invero, l'unica e precipua sede per esprimere il parere definitivo sul progetto non può che essere la conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7 su citato.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che "la Soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di pronunciarsi sull'istanza della società interessata, al di fuori della conferenza di servizi e dunque il provvedimento è illegittimo per incompetenza assoluta. ... Fuori della medesima procedura il potere non compete assolutamente alla Soprintendenza, la quale non ha os ad loquendum se non nell'ambito della procedura. Fuori di essa, quindi, la Soprintendenza si comporta alla stregua di un'Autorità amministrativa priva di alcun potere in materia" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 20 aprile 2015, n. 975 ed in termini analoghi C.G.A.R.S., 9 dicembre 2008 n. 1005 e 11 aprile 2008 n. 295; cfr. in tal senso altresì T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 18 ottobre 2022, n. 2732; Cons. Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2016 n. 5044).

Ed ancora, recentissimamente, in una fattispecie simile anche il TAR Palermo ha affermato che "al di fuori della sede della conferenza di servizi, non residui alcun margine di spazio per un dissenso formulato da un soggetto che non abbia materialmente partecipato al confronto al cui svolgimento il modulo procedimentale in discorso è deputato, con conseguente illegittimità, sotto tale profilo, del parere impugnato" (cfr. TAR Palermo, Sez. I, 15 settembre 2023, n. 2730).

Tanto precisato, la Società ritiene opportuno effettuare qualche ulteriore considerazione in ordine alla reale portata del parere della Soprintendenza nelle procedure come quella di cui si discute ove l'area interessata dall'impianto non interferisce con beni soggetti a tutela.

In tal senso, si rammenta che nell'attuale contesto normativo come delineato dall'art. 47 ss.mm.ii. del D.L. n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023, i poteri della Soprintendenza nel corso delle procedure autorizzative in materia di impianti di energia rinnovabile sono state limitate alle ipotesi in cui il progetto ricada in area vincolata.

Nel dettaglio, la novella legislativa sopra citata, ha soppresso il comma 2 dell'articolo 30 del Dl 77/2021 (secondo il quale nel caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica il Ministro della cultura si esprime in Conferenza di servizi con parere obbligatorio ma non vincolante e decorso tale termine l'Autorità competente provvede sulla domanda) e ha disposto che risulta "abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni e della tendenza normativa chiaramente informata alla finalità di circoscrivere l'intervento delle Soprintendenze entro i limiti in cui il relativo apporto deve considerarsi necessario per la tutela dell'interesse affidato alla loro cura, si invita l'amministrazione procedente a non tener conto del parere della Soprintendenza.

Senza recesso alcuno dalle superiori considerazioni, nella denegata ipotesi in cui Codesta Amministrazione procedente ritenesse di valutare ai fini del rilascio del PAUR il parere della Soprintendenza, per formarne parte integrante, sia consentito rilevare ulteriormente quanto segue.

Per rispettare la prescrizione recata nel parere la società proponente non sarebbe semplicemente tenuta a ridurre il numero dei pannelli fotovoltaici previsti dall'originario progetto di impianto, ma si troverebbe costretta a stralciarli completamente tutti e, conseguentemente, a rinunciare alla propria iniziativa imprenditoriale. Ed infatti l'area prevista per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e destinata all'installazione dei relativi pannelli, ricade interamente all'interno della cd. fascia di rispetto di 500 mt illegittimamente imposta dalla Soprintendenza, peraltro, è bene evidenziarlo, in palese contrasto con la ratio e la disciplina sottese all'art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., impropriamente richiamato a motivazione del parere in questione.

Ciò è dimostrato dalla planimetria che si produce in questa sede, con la quale si rappresenta visivamente quali sarebbero gli effetti delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza.

Risulta, allora, evidente che il parere di che trattasi, benché sia stato presentato dalla Soprintendenza come un parere positivo con prescrizioni, a ben vedere, si traduce in un parere negativo capace di bloccare del tutto la realizzazione del progetto di impianto in esame.

In tal senso, il parere della Soprintendenza nella misura in cui impone di stralciare la totalità dell'area di progetto deve essere correttamente inquadrato come un parere negativo ostativo alla realizzazione dell'iniziativa progettuale presentata dalla società che consiste nella realizzazione di un progetto agrivoltaico da 3 Mw.

Ed invero, l'Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio ha, da un lato, confermato le valutazioni positive per poi imporre una prescrizione che rende irrealizzabile l'iniziativa presentata dalla società.

In tal senso, invero, valga rammentare come in una fattispecie del tutto simile a quella in esame, la giurisprudenza amministrativa abbia rilevato che "Il parere negativo non può essere "schermato" dalle indicazioni delle prescrizioni di supporto al parere formalmente positivo" (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giurisdizionale, 12 dicembre 2022, n. 1291).

Ciò in quanto, com'è noto, la società istante ha chiesto di poter realizzare un impianto agrivoltaico di potenza di 3 Mw, mentre con la prescrizione della Soprintendenza la società non riuscirebbe ad installare alcun pannello e dovrebbe rinunciare al progetto nella sua interezza.

Pertanto, dietro la formale positività del parere, che prevede "unicamente" prescrizioni, mal si cela in realtà un parere negativo. Ed allora non è chi non veda come esprimere un parere favorevole con una prescrizione che impone di stralciare totalmente il progetto si sostanzi a tutti gli effetti nell'espressione di un diniego e come tale deve essere considerato e valutato da Codesta Spett.le Amministrazione Procedente, che è tenuta ad applicare i criteri normativi individuati per il superamento del dissenso come da ultimo interpretati dalla giurisprudenza amministrativa più volte intervenuta sul tema.

Come è noto, in caso di dissenso, espresso nel corso della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni.

Tale dovere discende, in primo luogo, direttamente dalle regole che disciplinano il funzionamento delle Conferenze di Servizi e, in particolare, quelle che definiscono i criteri in base ai quali l'Amministrazione deve assumere la decisione conclusiva, nella specie quindi si richiama l'art. 14-ter, comma 7, L. 241/90, ai sensi del quale, per l'appunto, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza "sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti".

In secondo luogo, la giurisprudenza ha chiarito che l'Amministrazione procedente "in presenza di posizioni prevalenti, senza alcun margine di discrezionalità, deve concludere il procedimento in senso favorevole all'istante" (cfr. T.A.R. Bari, Sez. II, 29 giugno 2023, n. 939).

Dal mancato rispetto di tale canone procedurale conseguirebbe una condotta illegittima sia per contrarietà al dato normativo che alla giurisprudenza.

Tali principi, peraltro, sono certamente applicabili anche nel caso, come quello di specie, ove il parere negativo è espresso dalla amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici.

La giurisprudenza, con un orientamento da ultimo ribadito nella sentenza sopra richiamata, ha chiarito che "...quale che sia il criterio utilizzato per l'individuazione delle "posizioni prevalenti", non si potrà mai legittimamente considerare prevalente la posizione espressa a tutela di un unico Ufficio (ovvero, nel caso di specie, il Settore Tutela e Valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia, come risulta dalla motivazione del provvedimento). Ciò è evidente in linea generale, in quanto attribuire una rilevanza prevalente a un singolo parere equivale ad attribuire a una singola Amministrazione un potere di veto in ordine alla conclusione di qualunque conferenza di servizi, sicché verrebbe meno in radice l'utilità dell'impiego di detto modulo procedimentale.

Ciò, peraltro, confliggerebbe con la disciplina appena riportata, posto che, ove a dette Amministrazioni fosse attribuito il potere di determinare a priori l'esito sfavorevole del procedimento, non avrebbe alcun senso approntare un rimedio in caso di parere dissenziente...

Si può dunque concludere, applicando i principi innanzi richiamati al contesto normativo vigente, che, in

caso di dissenso minoritario espresso da un'Amministrazione portatrice di interessi qualificati, non solo la conclusione favorevole della conferenza di servizi costituisca un atto di natura vincolata, ma l'eventuale provvedimento negativo sarebbe illegittimo..." (cfr. T.A.R. Bari, Sez. II, 29 giugno 2023, n. 939).

In termini si è espresso anche il CGA statuendo che "A fronte del parere negativo della Soprintendenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 14 e seguenti della l. n. 241/1990 con l'adozione da parte dell'amministrazione procedente della determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti" (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giurisdizionale, 12 dicembre 2022, n. 1291).

Se ciò è vero in generale, lo è ancor più nel caso di specie, se si considera che l'impianto progettato dalla società non ricade direttamente in area sottoposta a vincolo paesaggistico bensì in una zona che, con un'interpretazione del tutto avulsa dal contesto legislativo di riferimento e che non trova alcun fondamento normativo, la Soprintendenza considera come "fascia di rispetto" dei beni tutelati.

Si chiede, pertanto, di procedere considerando il parere espresso dalla Soprintendenza come un dissenso, quale realmente è, e di applicare i su esposti rimedi previsti dalla normativa di riferimento, come interpretata costantemente dalla giurisprudenza, per il superamento dello stesso sulla base delle posizioni prevalenti.

Sulla scorta di tutto quanto rilevato, pertanto, si chiede di concludere positivamente i lavori della conferenza di servizi con il rilascio del PAUR.

Alle ore 11:05, il **Presidente** chiede la sospensione dei lavori per 10 minuti.

Alle ore 11:50 riprendono i lavori della Conferenza.

Il **Presidente** preso atto delle dichiarazioni della società Proponente con particolare riguardo alla osservazione "dato che si tratta di aree che non interessano beni vincolati" che risulta palesemente in contrasto con le precipue valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta contenute nel provvedimento più volte richiamato prot. n. 4284 del 19/7/2023, nella considerazione che il provvedimento tutorio costituisce, oltre parere endoprocedimentale ai fini della valutazione ambientale, titolo abilitativo autonomo alla realizzazione dell'opera così come disciplinato dall'art. 146 co. 4 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. che recita "*L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio*".

Per quanto sopra ai sensi dell'art. 2 co. 6 della legge regionale 7/2019 sospende il termine di conclusione del procedimento fino ad un massimo di "giorni trenta" al fine consentire alla Soprintendenza di Caltanissetta di pronunciarsi in conferenza di servizi e alla società, in contraddittorio, di esporre le proprie controdeduzioni.

Sarà cura del Presidente contattare direttamente il Soprintendente affinché partecipi alla Conferenza.

La **Società** si oppone alla sospensione precisando che il parere espresso dalla Soprintendenza non è reso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 in quanto non sussistono i presupposti per doversi pronunciare con una autorizzazione paesaggistica ma la Soprintendenza è stata chiamata ad intervenire nell'ambito del procedimento esclusivamente per rendere il parere nell'ambito della procedura di VIA.

Il **Presidente** prende atto delle ulteriori dichiarazioni da parte del Proponente in applicazione dell'art. 2 della L.R. 7/2019 (Tempi di conclusione del procedimento) al fine di acquisire ulteriori informazioni ribadisce, per le motivazioni soprariportate, la sospensione dei lavori della Conferenza fino a giorni 30.

Il **Presidente** da la parola agli Enti/Amministrazioni presenti ai lavori dell'odierna Conferenza.

Interviene il **Dott. Perno** il quale ribadisce il parere di compatibilità geomorfologica reso dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con nota prot. 145283 del 26/10/2022 e comunica di restare in attesa dei risultati in merito alla problematica sollevata dalla Soprintendenza.

Alle ore 12:25 il **Dott. Perno** lascia i lavori previa approvazione del verbale.

Prende la parola il **Dott. La Bella** dell'Asp di Caltanissetta – Servizio Igiene Ambienti di Vita, il quale comunica che nulla osta per quanto di competenza ed in particolare per gli aspetti relativi alla protezione della popolazione ai campi elettrici e magnetici così come previsto nella proposta progettuale.

In conclusione il **Dott. Patella** chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://svvi.regione.sicilia.it/viavas> - **Codice Procedura 797**).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, alle ore 12:30 non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Segretario

Maria Elena Blanco



Il Presidente

Antonio Patella